COMUNE DI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO DELLA DARSENA COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 26/10/2026

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Fabio Menchetti
Dott.ssa Daniela Magrini
Fei Paola
Ulrike Thuemer

INDICE

NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Modifiche del regolamento
NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELLA DARSENA
Art. 5 – Approvazione tariffe
Art. 6 - Gestione delle attività portuali nella Darsena
Art. 7 - Contenuti dell'attività di gestione
Art. 8 - Direzione e Personale – organizzazione e compiti
Art. 9 - Pubblicità ed osservanza del Regolamento
Art. 10 - Responsabilità dell'Utente
Art. 11 - Limiti di responsabilità dell'Amministrazione e del Gestore
UTILIZZO DEL POSTO BARCA – NAVIGAZIONE, MANOVRE E STAZIONAMENTO
Art. 12 – Navigazione all'interno della Darsena Comunale
Art. 13 - Manovre delle imbarcazioni
Art. 14. Stazionamento in sicurezza
CARATTERISTICHE E USO DEI POSTI BARCA - DISCIPLINA SUGLI ORMEGGI
Art. 15 - Caratteristiche dei posti barca
Art. 16 - Individuazione ed uso dei posti barca
Art. 17- Assegnazione dei posti barca e pagamenti tariffe
Art. 18 - Divieto di cessione del posto barca
Art. 19 - Scambio di ormeggio
Art. 20 - Modalità d'ormeggio
Art. 21 – Condotta civile degli utenti
Art. 22 - Manutenzione degli ormeggi e limitazioni di accesso
Art. 23 - Affondamento dell'unità
Art. 24 - Inagibilità degli ormeggi
Art. 25 - Divieti
Art. 26 – Rifiuti e Divieto di scarichi a mare
Art. 27- Norme per i proprietari di animali
Art. 28 - Divieto di attività di commercio
NORME RELATIVE AI SERVIZI
Art. 29 - Servizi - Norme generali
Art. 30 – Ditte esterne
Art. 31 - Servizi igienici e box shower
NORME RELATIVE ALL'ACCESSO E ALLA VIABILITÀ INTERNA DELLA DARSENA
Art. 32 - Accesso pedonale
Art. 33 - Accesso e parcheggio veicoli
NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA
Art. 34 - Servizio di vigilanza
Art. 35 - Condizioni meteo marine avverse
Art. 36 - Norme di sicurezza antincendio
NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Art. 37 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E DEI SERVIZI
Art. 38 - Obiettivi di gestione ambientale
NORME FINALI
Art. 39 – Ipotesi di decadenza
Art. 40 - Infrazioni al Regolamento – Sanzioni
Art. 41 – Privacy e Trattamento dati

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale marittima relativa n. 41/2009 (rideterminata con licenza suppletiva 4693 - n. 14 registro concessioni), disciplina e coordina le attività svolte all'interno della Darsena Comunale. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione Consiliare n. 66/2013.
2. L'utilizzo della Darsena Comunale è disciplinato da:
 a) Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942) e relativi Regolamenti;
 b) Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
 c) Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.);
 d) Normativa Demaniale e Regionale;
 e) Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) Regionale;
 f) Piani Regolatori Portuali e similari del Comune;
 g) Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia, approvato con Ordinanza n. 98/2026, in data 08/09/2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
 h) Ordinanze dell'Amministrazione Comunale in materia;
 i) presente Regolamento;
 l) normativa in materia.

Art. 2 - Applicazione

La Concessionaria, gli Utenti e tutti coloro che godono, a qualsiasi titolo dei servizi e dei beni presenti nella Darsena Comunale nonché per tutti coloro che comunque sostano o navigano nella stessa, sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune.

Art. 3 - Definizioni

1. Per "**Darsena**" si intende lo specchio acqueo, la banchina, le relative strutture e pertinenze insistenti sul demanio marittimo, conferita in concessione allo scopo di consentire l'approdo di unità da diporto.
2. Per "**Gestore**" si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed alla gestione della struttura della Darsena nonché alla sua manutenzione ordinaria, il qual provvederà anche alla individuazione della "Direzione della Darsena" come organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione della Darsena stessa.
3. Per "**Utente**" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno della Darsena, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.
4. Per "**Personale**" si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione della Darsena.
5. Per "**Autorità Marittima**" si **intendono: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e, limitatamente ai poteri di cui all'art. 81 del Codice della Navigazione, l'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia.**
6. Per "**Posto barca**" o "**Ormeggio**" s'intende la porzione di specchio acqueo – usualmente a forma rettangolare - adiacente alla banchina e destinata all'ormeggio di una unità.
7. Per "**Banchina**" si intende la struttura interna alla Darsena, fissa e delimitante il perimetro della stessa, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle unità da diporto e al transito di persone e mezzi.
8. Per "**Piano degli ormeggi**" si intende la potenzialità della Darsena ad accogliere le unità da diporto, distinte per quantità e dimensioni, in condizioni di sicurezza per il transito e le manovre di accosto e ormeggio.
9. Per "**Natante**" si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 (Art. 3 Codice della Nautica da Diporto, D. Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii), con esclusione delle moto d'acqua.
10. Per "**Imbarcazione**" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 (Art. 3 Codice della Nautica da Diporto, D. Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii), con obbligo di iscrizione nei registri e di immatricolazione.
11. Per "**Unità da diporto**" o "**Unità**"si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinato alla navigazione da diporto (Art. 3 Codice della Nautica da Diporto, D. Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii).
12. Per "**Regolamento"** si intende tutto il presente documento nella sua forma integrale.

Art. 4 - Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento – previa autorizzazione dell'Autorità Marittima – può essere modificato, integrato e aggiornato a cura dell'Amm.ne Comunale, attraverso Deliberazione Consiliare, al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza della Darsena Comunale.

NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELLA DARSENA

Art. 5 – Approvazione tariffe

1. Entro la fine di ogni anno l'Amministrazione Comunale, mediante Deliberazione di Giunta Comunale, approva le tariffe relative all'assegnazione annuale dei posti barca in Darsena, ivi compresi quelli temporanei (frazione di anno) di cui all'art. 16, comma 14, e quelli destinati al transito, tenuto conto della categoria di appartenenza (in funzione delle dimensioni del posto barca), ovvero del tempo di permanenza. In caso di presenza di fondali bassi in alcune aree della Darsena, con apposita Deliberazione la Giunta Comunale, ove necessario, annualmente stabilisce eventuali tariffe ridotte per aree a basso fondale.
2. La Giunta Comunale **può disporre**, con proprio atto, l'assegnazione di alcuni posti barca – per limitati periodi dell'anno o a cadenza annuale - a titolo gratuito o a canone agevolato per categorie protette o Enti senza scopo di lucro (come Associazioni no-profit, Enti del Terzo Settore, Club velici o sportivi).

Art. 6 - Gestione delle attività portuali nella Darsena

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione della Darsena direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore), ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di attuazione.

Art. 7 - Contenuti dell'attività di gestione

1. L'Amministrazione Comunale direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi:
 a) pulizia dello specchio acqueo della Darsena;
 b) pulizia delle aree della Darsena e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
 c) servizi antincendio ed antinquinamento;
 d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tali situazioni;
 e) verifica del rispetto del Piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità in transito **secondo le previsioni dell'art. 49-nonies del D. Lgs. 171/05 e ss.mm.ii.**;
 f) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
 g) servizio e assistenza radio VHF;
 h) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
 i) sorveglianza sulle parti d'uso comune e controllo sicurezza degli ormeggi 24 h su 24 h (**è esclusa la vigilanza e custodia delle unità da diporto**);
 j) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e della struttura della Darsena;
 k) illuminazione della Darsena;
 l) rilascio di informazioni meteorologiche e previsioni meteomarine;
 m) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Art. 8 - Direzione e Personale – Organizzazione e compiti

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore individuano il soggetto preposto alla Direzione della Darsena.
2. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore e da un Responsabile ormeggiatore.
3. Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.
4. Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.
5. La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui agli artt. 6 e 7.
6. A tal fine il Direttore della Darsena pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale addetto alla Darsena, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.
7. Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno della Darsena, fermo restando l'iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Codice della Navigazione, quando previsto, sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

8. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato e dell'Amministrazione Comunale, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito della Darsena, anche dalla Direzione e dal Personale.
9. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

Art. 9 - Pubblicità ed osservanza del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, come da normativa vigente. Il presente Regolamento diviene efficace dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi (D.Lgs. n. 267/2000 TUEL).
2. Il Gestore, gli Utenti e tutti coloro che godono, a qualsiasi titolo, dei servizi e dei beni presenti nella Darsena, nonché tutti coloro che sostano o navigano nella Darsena, sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.
3. Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di eventuali comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti della Darsena medesima.

Art. 10 - Responsabilità dell'Utente

1. L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle vigenti leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle unità da diporto, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.
2. Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.
3. Ogni imbarcazione deve essere regolarmente immatricolata, provvista dei documenti obbligatori e in corso di validità (Dichiarazione di conformità, Certificato di sicurezza, Dichiarazione di potenza del motore…) e munita dei relativi contrassegni ben visibili per consentirne l'identificazione.
4 Tutte le unità da diporto ospitate nella Darsena dovranno essere in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e fornite delle dotazioni di sicurezza obbligatorie per ciascuna fascia di navigazione (dotazioni provviste di marchio CE, ISO o omologazione SOLAS e revisionate periodicamente come da normativa), così come prescritto dal Nuovo regolamento di Attuazione del Codice della Nautica (Decreto 17 settembre 2024);
4. Ogni unità da diporto deve avere a bordo estintori portatili idonei e facilmente accessibili; le dotazioni antincendio devono essere mantenute in perfetto stato (tramite il controllo della carica degli estintori, dell'impianto elettrico e le tubazioni del gas e del carburante, se presenti).
5. Tutte le unità che entreranno in Darsena dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.
6. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione negherà l'accesso nell'ambito della Darsena fino alla produzione della polizza idonea all'Amministrazione Comunale o al Gestore.

Art. 11 - Limiti di responsabilità dell'Amministrazione e del Gestore

1. L'Amministrazione Comunale e il Gestore non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi.
2. L'Amministrazione Comunale e il Gestore non rispondono altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi nell'ambito della Darsena a bordo delle unità da diporto e dei veicoli di proprietà degli Utenti o loro ospiti.
3. Analogamente il Comune e il Gestore non rispondono di furti di unità da diporto, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito della Darsena, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

Art. 12 – Navigazione all'interno della Darsena Comunale

1. **Ferme restando le prescrizioni di cui al Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia di cui all'art. 1, lett. g), alle quali si fa espresso richiamo,** l'entrata in Darsena è autorizzata solamente alle **unità** in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria potranno richiedere l'ausilio della Direzione della Darsena che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in Darsena e l'ormeggio.
2. Durante le manovre di entrata ed uscita dalla Darsena e per gli spostamenti nell'ambito della stessa, le unità da diporto devono:
 a) mantenere una velocità non superiore a 2 nodi e comunque non superiore a quelle di sicurezza (intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento);
 b) dare la precedenza alle unità in uscita;
 c) evitare gli incroci all'interno della Darsena.
3. E' fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti, tavole a vela e kitesurf di navigare nell'ambito della Darsena con la sola propulsione a vela. La navigazione in Darsena deve avvenire con la sola propulsione meccanica.
4. Sulle disposizioni del presente articolo prevalgono, comunque, le ordinanze emanate a riguardo dalla competente Autorità Marittima se più restrittive.

Art. 13 - Manovre delle imbarcazioni

1. **Ferme restando le prescrizioni di cui al Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia di cui all'art. 1, lett. g)**, alle quali si fa espresso richiamo, le manovre in Darsena devono essere effettuate con cautela e precisione, considerando eventuali effetti evolutivi dell'elica e del timone: gli spazi ristretti e la presenza di altre unità ormeggiate riducono i margini di errore.
2.Tutte le manovre eseguite all'interno della Darsena dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle unità da diporto e gli spostamenti di ormeggio che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività della darsena o per disposizioni dell'Autorità Marittima.
3. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, con personale di propria fiducia e sotto la propria responsabilità, provvedere direttamente allo spostamento e/o movimentazione delle imbarcazioni/natanti.

Art. 14 - Stazionamento in sicurezza.

1. Tutte le unità da diporto che approdano nella Darsena devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima. Il Gestore può disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.
2. La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da diporto da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.
3. Prima di assentarsi dalla Darsena, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria unità da diporto ormeggiata al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico, e-mail o P.E.C, ovvero quello di un eventuale custode al Gestore.
4. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. 5. E' vietato mettere in moto le eliche quando l'unità da diporto è ormeggiata.
6. E'vietato avviare, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni/natanti, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità.
7. E' vietato il carenamento con sbandata.

Art. 15 - Caratteristiche dei posti barca

1. Nella Darsena oggetto del presente Regolamento sono previsti 123 posti barca, di cui: 14 sono lasciati a disposizione di natanti di transito; 2 sono a disposizione delle Autorità Pubbliche.
2. Il Piano degli ormeggi allegato al presente atto è suscettibile di variazione, per eventuali esigenze degli Enti competenti in materia di demanio marittimo ed in relazione alla mutevolezza della domanda di mercato; le stesse sono consentite se vengono mantenute, ovvero migliorate, le condizioni di sicurezza degli spazi di manovra derivanti dalla concessione demaniale marittima e riportate nello stesso Piano degli ormeggi; le variazioni sono preventivamente comunicate dalla Direzione della darsena all'Autorità Marittima, quest'ultima può dare indicazioni/prescrizioni in merito fino a vietarne l'attuazione.
3. I posti barca di cui sopra, risultano così distinti (vedi anche l'allegato Piano degli ormeggi):

- **classe 1** dimensione fino a metri 7,00 di lungh. e m. 2,50 di largh. n. 15 (di cui n. 01 in transito);
- **classe 2** dimensione fino a metri 8,00 di lungh. e m. 3,00 di largh. n. 06 (di cui n. 01 in transito);
- **classe 3** dimensione fino a metri 10,00 di lungh. e m. 3,50 di largh. n. 18 (di cui n. 02 in transito);
- **classe 4** dimensione fino a metri 12,00 di lungh. e m. 4,00 di largh. n. 53 (di cui n. 06 in transito);
- **classe 5** dimensione fino a metri 14,00 di lungh. e m. 4,50 di largh. n. 24 (di cui n. 02 in transito);
- **classe 6** dimensione fino a metri 16,00 di lungh. e m. 5,00 di largh. n. 05 (di cui n. 01 in transito).

4. Le dimensioni sopra indicate e dichiarate dall'Utente si intendono riferite agli effettivi ingombri massimi delle unità da diporto, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la delfiniera, la plancia, il pulpito di prua o di poppa, il motore fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza quali lancia su gru a poppa, bracci fissi, pinne stabilizzatrici e quant'altro.
5. Le unità in transito, cioé di coloro che, non fruendo di posto fisso o temporaneo, intendono utilizzare la parte della Darsena riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio, dovranno sostare altrove fino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi al momento dell'arrivo.
6. La durata del transito non può essere superiore a 72 (settantadue) ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo quest'ultima ipotesi, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi all'uopo predisposti, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussista e comunque per non più di ulteriori 72 ore. In tutti i casi la sosta in transito (o la sua proroga) è autorizzata previo pagamento delle somme dovute.

Art. 16 - Norme relative agli ormeggi — Individuazione ed uso dei posti barca

1. I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.
2. I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione. L'assegnatario del posto barca può essere esclusivamente il proprietario dell'unità da diporto. In caso di dichiarazioni mendaci, è facoltà del Comune annullare l'assegnazione, senza che nulla sia dovuto all'Utente interessato.
3. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove e di sub affittare e/o comunque cedere ad altri il proprio posto barca.
4. Le unità da diporto dovranno essere pari in larghezza e potranno essere al massimo l'1% superiori in lunghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale o il Gestore provvederà ad applicare le tariffa previste per l'ormeggio di classe superiore per il periodo di utilizzazione con una maggiorazione del 50%; è facoltà del Comune annullare l'assegnazione senza che nulla sia dovuto all'Utente interessato, ovvero a destinare allo stesso un posto barca corrispondente alla classe dell'unità, se disponibile.
6. L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e l'Amministrazione Comunale o il Gestore provvederanno affinchè questo venga mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente. Con l'assegnazione del posto barca l'Amministrazione Comunale e il Gestore concedono esclusivamente l'uso dello spazio acqueo d'ingombro dell'unità e dei pontili nonché dei servizi essenziali presenti in Darsena (acqua, energia elettrica, uso dei servizi igienici e docce).
7. L'assegnazione dei posti barca viene effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, in relazione alla disponibilità dei posti per ciascuna categoria, fermo restando le eventuali valutazioni delle caratteristiche tecniche e sulle dimensioni dello scafo da parte del Direttore della Darsena.

Art. 17 – Assegnazione dei posti barca e pagamenti tariffe

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore provvederanno all'emanazione di apposito bando annuale con il quale verrà data pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca all'interno della Darsena Comunale. Il Bando verrà pubblicato per 30 gg. sull'Albo Pretorio dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale del Comune e nel sito del Gestore. All'interno del Bando saranno specificati le modalità e i termini di presentazione delle istanze tramite modulistica allegata al Bando stesso.
2. Qualora il numero delle domande ammesse dovesse essere superiore al contingente previsto l'assegnazione degli ormeggi verrà effettuata con priorità agli assegnatari dell'anno precedente, sempre che gli stessi siano in regola con i pagamenti e con quanto previsto dal presente regolamento.
3. Non sono ammesse:
 a) più domande per la medesima unità da diporto da parte di soggetti diversi;
 b) più domande da parte di uno stesso soggetto per più unità da diporto di proprietà o comproprietà;
 c) domande non sottoscritte, non leggibili, mancanti degli allegati richiesti, (la mancanza comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza l'obbligo di richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio responsabile della procedura);
 d) domande da parte di soggetti non in regola con i pagamenti delle rate dei canoni arretrati, alla data di presentazione della domanda.
4. Le domande eventualmente pervenute fuori termine saranno collocate nell'ordine cronologico di ricevimento, in una lista di attesa da utilizzare in caso si rendessero liberi dei posti barca a causa di rinunce o richiesta di domande inferiori alla capienza della Darsena Comunale.
5. Per le eventuali nuove assegnazioni, fino al raggiungimento dei posti barca disponibili, si procederà all'assegnazione degli stessi mediante sorteggio delle domande pervenute nei termini stabiliti di cui al precedente comma 1.
6. L'assegnazione sarà effettuata considerando le richieste secondo la classe di appartenenza delle unità da diporto. Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a unità che per le loro dimensioni e tipologie sono incompatibili con i posti delle struttura disponibili.
7. La graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva verranno pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale del Comune e nel sito del Gestore.
8. Qualora permangano posti barca disponibili, nonostante le assegnazioni eseguite ai sensi dei precedenti commi 2 e 4, gli stessi saranno conferiti durante il corso dell'anno in relazione alle domande che eventualmente perverranno all'Amministrazione, qualora quest'ultime siano riferite a unità da diporto compatibili con il Piano degli ormeggi. Questa tipologia di assegnazione, temporanea (frazione di anno), non darà diritto ad alcuna prelazione/priorità di cui al precedente comma 2. Tutto quanto concerne i posti barca (annuali, temporanei e in transito), i nominativi dei beneficiari verranno riepilogati in apposito registro tenuto dalla Amministrazione Comunale o dal Gestore.
9. L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore, qualora si rendesse necessario, provvederanno alle verifiche dei dati dichiarati nelle domande. Le dichiarazioni mendaci comportano conseguenze di legge, nonché l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni penali.
Per effetto della presentazione della domanda per concessione di ormeggio, viene autorizzato qualunque tipo di controllo preventivo da parte dell'ente gestore della procedura. Per i controlli per i quali vi è la necessità di salire a bordo dell'imbarcazione/natante saranno avvisati i proprietari in modo che – a loro richiesta - la verifica possa essere programmata in loro presenza.
10. L'Amministrazione Comunale o il Gestore si riservano, se vi è necessità, di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi.
11. L'assegnazione ha una durata di anni 1 (anno solare). L'eventuale riammissione di pratiche derivanti dalla mancata tempestiva comunicazione di variazione dell'unità da diporto o rinuncia all'ormeggio o al cambio posto barca potrà comportare l'addebito delle spese amministrative.
12. Ogni assegnatario, al momento della presentazione dell'istanza, autorizza tacitamente l'Amministrazione Comunale o il Gestore al **disormeggio delle unità da diporto in caso di pericolo.**
13.Gli assegnatari provvisori degli ormeggi **entro e non oltre 10 gg.** dal ricevimento della proposta di assegnazione dovranno procedere al pagamento **del 50% della tariffa annuale prevista per la classe di appartenenza dell'unità da diporto e inviare copia dello stesso al Gestore**; il pagamento del canone deve essere effettuato dal titolare dell'ormeggio, ovvero se effettuato da suo delegato, con specifico riferimento all'assegnatario. **In caso di omesso pagamento nei tempi prescritti l'ormeggio viene assegnato ad altro richiedente annoverato tra gli esclusi della graduatoria.**
14. Una volta controllata la regolarità dei versamenti (50% del canone previsto per la classe di appartenenza della propria unità da diporto) effettuati da parte degli assegnatari, il Comune procede all'emissione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli assegnatari per l'anno solare definito dal Bando.
15. Il saldo della tariffa relativa all'assegnazione del posto barca devo essere versata entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di rilascio della concessione di ormeggio, pena l'applicazione di interessi di legge.
16. L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera tariffa annuale anche nel caso in cui, per cause non imputabili all'Amministrazione o al Gestore, occupi in ritardo il posto dell'ormeggio a lui assegnato.

17. L'Utente, se interessato, deve richiedere la fatturazione della tariffa al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del posto barca, fornendo tutti i dati fiscali necessari; i dati devono corrispondere con l'intestatario dell'ormeggio. Non sono consentite variazioni di intestazione post-fatturazione, se non nei casi previsti dalla normativa. L'Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità nel caso l'emissione della fattura elettronica fallisca per dati errati forniti dall'Utente. L'emissione della fattura prevede l'applicazione dell'IVA di legge, se dovuta.
18. In caso di immediata rinuncia dell'assegnatario del posto barca il canone verrà rimborsato solo nel caso di riassegnazione dell'ormeggio. In caso di rinuncia nei primi 6 mesi dell'anno solare, verrà rimborsato il canone corrispettivo al II° semestre solo nel caso di riassegnazione del posto barca.
19. L'assegnatario dovrà comunicare preventivamente qualsiasi variazione dimensionale dell'unità da diporto, tale comunicazione dovrà avvenire in forma scritta, mezzo raccomandata, mail o pec al Comune ed al Gestore, i quali comunicheranno al concessionario la compatibilità delle nuove unità da diporto con il posto di ormeggio già assegnato; nel caso in cui il natante/imbarcazione risultasse non compatibile e se non vi fossero nuovi ormeggi disponibili, non sarà consentita la variazione dell'unità da diporto. La non comunicazione delle variazioni, rispetto quanto dichiarato nella domanda, è pena di decadenza del posto assegnato. L'eventuale variazione di natante/imbarcazione soggette all'attribuzione di un nuovo posto barca comporterà il ricalcolo del canone annuale, in base alla nuova classe di attribuzione e al periodo di variazione, sempre in caso di disponibilità di ormeggio idoneo.

Art. 18 - Divieto di cessione del posto barca

1. Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca a terzi. L'Amministrazione Comunale o il Gestore potranno procedere ad accertamenti e, appurata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.
2. Nel caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'unità da diporto avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di vendita dell'imbarcazione/natante – che deve essere tempestivamente comunicata al Gestore della Darsena Comunale – il nuovo proprietario avrà diritto ad usufruire dell'ormeggio per il periodo assegnato dalla graduatoria.

Art. 19 - Scambio di ormeggio

1. Ciascun Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato con espresso divieto di ormeggiarsi altrove all'interno della Darsena Comunale.
2. Non è ammesso lo scambio di posto barca tra assegnatari degli ormeggi. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria con il consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale o del Gestore.
3. L'Amministrazione Comunale o il Gestore potranno disporre uno scambio di posto barca all'interno della struttura Darsena Comunale per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'Utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, l'assegnatario incorrerà nella decadenza della assegnazione stessa.

Art. 20 - Modalità d'ormeggio

1. E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità da diporto devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e gli Utenti sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.
2. E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie.
3. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità da diporto nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata, nonché dei danni arrecati alle imbarcazioni/natanti vicini o alle strutture della Darsena Comunale per propria incuria o colpa.
4. Tutte le unità da diporto all'ormeggio dovranno essere munite di parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni delle unità stesse, in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui imbarcazioni/natanti e corre l'obbligo che gli stessi siano realizzati con materiali idonei all'uso. E' vietato l'utilizzo di pneumatici usati quale parabordo. Si consiglia altresì l'uso dei copri parabordo.
5. E' vietato mantenere sporgenze di bordo amovibili e non autorizzate dal personale o non dichiarate al momento dell'assegnazione dell'ormeggio.
6. In caso di temporanea e breve assenza da bordo la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. I cavi elettrici che alimentano o transitano sulla passerella devono essere scollegati e messi in sicurezza.
7. Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.
8. La Direzione della Darsena può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inidonei, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

Art. 21 – Condotta Civile degli utenti

1. L'Utente, il suo equipaggio o il custode di una unità da diporto non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio o di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.
2. I proprietari delle unità da diporto, nell'azionare i motori, nell'esecuzione di interventi manutentivi e per qualsiasi altra manovra o circostanza, dovranno evitare la produzione di rumori molesti.
3. Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine della Darsena Comunale, da parte del proprietario dell'imbarcazione/natante o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri Utenti o danneggiare le installazioni dell'approdo, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte dell'Amministrazione Comunale e, nei casi di particolare gravità o recidiva, la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio.

Art. 22 - Manutenzione degli ormeggi e limitazioni di accesso

1. Nel caso che l'Amministrazione Comunale o il Gestore dispongano la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà segnali specifici (appositi segnali o bandiere) all'interno della Darsena. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.
2. Per tale tipo di attività i sommozzatori dovranno essere iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale e autorizzati dall'Autorità Marittima.
3. L'amministrazione Comunale o il Gestore hanno la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l'accesso dei Utenti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle banchine della Darsena, per l'effettuazione di lavori, per la sicurezza, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o per altre ragioni connesse al funzionamento e all'utilizzo della Darsena.

Art. 23 - Affondamento dell'unità

1. Qualora una unità da diporto affondi all'interno della Darsena Comunale il proprietario **è obbligato** alla rimozione dell'unità o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione della Direzione della Darsena e previo nulla osta dell'Autorità Marittima. **Tale evenienza richiede una gestione immediata dell'emergenza da parte del proprietario del natante o suo delegato, in modo da evitare sversamenti e danni ad altri utenti o alla struttura portuale. Ogni responsabilità per il recupero e i danni eventualmente arrecati grava sul proprietario dell'imbarcazione.**

Art. 24 - Inagibilità degli ormeggi

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore, dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi causa di forza maggiore.
2. Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività della Darsena, quale a titolo esemplificativo le attività di escavo/dragaggio, l'Autorità Marittima, l'Amministrazione Comunale o il Gestore potranno disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno inadempienti alle ordinanze di sgombero nelle occasioni sopra indicate saranno dichiarati decaduti dall'assegnazione del posto barca.
3. Qualora la durata dei lavori sia superiore a giorni 60 (sessanta) gli assegnatari interessati avranno diritto, per il tempo eccedente tale periodo, ad un rimborso per il mancato ormeggio, da quantificare proporzionalmente al canone annuo corrisposto. L'eventuale rimborso spettante all'Utente, in caso di rinnovo dell'affitto del posto barca per l'anno successivo, potrà essere di comune accordo portato a conguaglio sul relativo importo da corrispondere all'Amministrazione.

Art. 25 — Divieti

Fermi restando i divieti di cui al Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia di cui all'art. 1, lett. g), ai quali pure si fa espresso richiamo:

1. E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.
2. E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose o illecite.
3. E' vietato posizionare gavitelli o qualsiasi oggetto galleggiante che ingombri e intralci le manovre di rientro e di ormeggio.
4. E' vietato lavare le imbarcazioni con acqua potabile: per tale scopo può essere utilizzata solamente l'acqua erogata dalle colonnine di distribuzione, rispettando eventuali modalità disposte dal Sindaco.
5. All'interno della Darsena è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari, nonché l'uso prolungato di ciclomotori o similari e qualsiasi attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. .
6. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati dietro espressa autorizzazione da parte della Direzione, previa, ove prevista, autorizzazione dell'Autorità Marittima.

7. Nelle acque della Darsena ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.
8. E' vietato altresì immergersi - in prossimità delle unità da diporto - per effettuare visite, interventi o riparazioni: tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto e autorizzato dalla Direzione.
9. E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.
10. E' vietato lavarsi sulle banchine usando le docce delle unità da diporto, che devono essere attivate solo all'interno dell'unità stessa.
11. E' vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sulle banchine. Il bucato e l'asciugatura dello stesso devono essere effettuati esclusivamente a bordo delle unità, senza far defluire liquidi inquinanti, schiumosi e comunque non biodegradabili.
12. E' proibito lavare veicoli all'interno della Darsena Comunale.
13. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata addebitando le spese all'Utente responsabile.
14. Le imbarcazioni/natanti ormeggiati in Darsena devono essere mantenuti in ordine e puliti. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'Utente e/o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'Utente responsabile.
15. E' vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità.

Art. 26 – Rifiuti e Divieto di scarichi a mare

1. E' severamente vietato scaricare in mare o in banchina qualsiasi tipo di refluo: acque di sentina (miscele oleose raccolte nei comparti inferiori delle unità), acque nere (rifiuti provenienti da WC, lavabi, docce), acque grigie (rifiuti provenienti da cucine e lavanderie di bordo), rifiuti da lavaggi di serbatoi o stive e liquidi contaminati da sostanze pericolose. E' vietato lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle unità, di detriti o altro nell'ambito della Darsena, sia in acqua che sulle banchine.
2. Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi raccoglitori di cui la Darsena è dotata – differenziati per natura del rifiuto – che devono peraltro essere mantenuti sempre ben chiusi.
3. I rifiuti liquidi (acque reflue/di sentina/oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.
4. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici collocati a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifici serbatoi per raccogliere i liquami di bordo; serbatoi che andranno svuotati a cura dell'Utente negli impianti dedicati o tramite il servizio di ditte specializzate autorizzate.

Art. 27 - Norme per i proprietari di animali

1.All'interno della Darsena sono ammessi gli animali domestici a condizione che siano prese tutte le dovute precauzioni, al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia e disagio agli altri Utenti. I proprietari degli animali dovranno essere muniti di kit per la raccolta delle deiezioni, che andranno correttamente smaltite.
2. I cani vanno tenuti al guinzaglio all'interno delle zone comuni della Darsena Comunale.
3. I proprietari devono sempre garantire il benessere e la gestione dell'animale, impedendo la discesa autonoma dello stesso dalla barca. E' consigliato un giubbotto di salvataggio per animali ed ogni accortezza per evitare pericolose cadute in mare.
4. I proprietari devono avere con sé il libretto sanitario in regola e aggiornato, l'attestazione del microchip dell'animale (es: iscrizione anagrafe canina), guinzaglio, museruola – se richiesta - e sacchetti igienici.
5. I proprietari devono conformarsi alle Ordinanze della Capitaneria di Porto, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze di balneazione e alle direttive date dal Gestore della Darsena Comunale.

Art. 28 - Divieto di attività di commercio

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito della Darsena, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio della Darsena stessa e predisposte ed autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dall'Amministrazione Comunale, la quale individuerà eventualmente le aree appositamente destinate allo scopo.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 29 - Servizi - Norme generali

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore prestano i servizi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Gli Utenti, siano essi fissi (annuali), temporanei (frazione di anno) o in transito, potranno usufruire gratuitamente dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Per i titolari dei posti barca assegnati annualmente L'Amministrazione Comunale o il Gestore, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua potabile e non potabile, dell'energia elettrica e dei servizi igienici e docce posti all'interno della Darsena.
4. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

Art. 30 - Ditte esterne

1. Per le prestazioni di assistenza e riparazione delle unità da diporto ospitate in Darsena gli Utenti si potranno avvalere di ditte /società in regola con le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle iscritte negli appositi registri *ex* art. 68 Cod. Nav. tenuti dalla Capitaneria di porto di Livorno.
2. E'comunque vietato l'ingresso nella Darsena di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.
3. L'Amministrazione Comunale e il Gestore rimangono comunque estranei ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 31 - Servizi igienici e box shower

I servizi igienici e le box shower (docce) collocati nella banchina della Darsena Comunale sono di uso esclusivo degli Utenti dei posti barca e loro ospiti.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITÀ INTERNA

Art. 32 - Accesso pedonale

1. Tutti i percorsi pedonali della Darsena, nella zona affrancata dalla concessione demaniale marittima, sono di uso pubblico. Considerato che l'area della Darsena è caratterizzata dalla presenza di banchine a bordo libero e necessariamente prive di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine possono essere attraversate da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi i velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli Utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e del Gestore in caso di incidente.
2. L'accesso pubblico in dette zone è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, fatta salva diversa disposizione emanata dagli Enti competenti.

Art. 33 - Accesso e parcheggio veicoli

1.L'accesso, il transito ed il parcheggio dei veicoli (fino ad esaurimento posti) è limitato ai soli concessionari dei posti barca.

Art. 34 - Servizio di vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale tramite il Gestore provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 h su 24 h, ed esteso a tutta la darsena in concessione demaniale. Come precisato nell'art. 7 del presente Regolamento la sorveglianza è attuata sulle parti d'uso comune all'interno della Darsena e controllo sicurezza degli ormeggi 24 h su 24 h (**è esclusa la vigilanza e custodia delle unità da diporto**).

Art. 35 - Condizioni meteo marine avverse

1. La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, al verificarsi di particolari condizioni meteo marine avverse, si riserva la facoltà di chiudere l'accesso alla Darsena.
In caso di condizioni meteo marine avverse, qualora siano a rischio le unità da diporto ormeggiate lungo il porto canale, le stesse, previa richiesta dell'Autorità Marittima, potranno – se vi è disponibilità - essere ospitate all'interno della Darsena nel periodo invernale, applicando apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 36 - Norme di sicurezza antincendio

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore avranno cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima.
2. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.
3. Comunque le unità da diporto ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:
 a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine o moli, l'Utente responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni/natanti vicini e quanti si trovino in luogo;
 b) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
 c) ogni Utente deve controllare, prima di ormeggiare la propria unità, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano dispersioni degli stessi in acqua;
 d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
 e) il rifornimento di carburante all'unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe di stazioni di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto e in altre strutture portuali; è assolutamente vietata, nell'ambito della Darsena, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. – L'Utente deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
 f) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
 g) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
 h) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione/natante, il proprietario e/o il personale della stessa o il proprietario e/o il personale delle vicine unità, devono attivarsi immediatamente per smorzare/soffocare la combustione senza però porsi in pericolo, avvisando prontamente la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed ai Vigili del Fuoco.
4. In particolare, è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente giudizio, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità con incendio a bordo e di allontanarla dalla Darsena, onde prevenire ogni pericolo alle cose, alle strutture e alle persone.
5. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 37 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

1. Presso la banchina della Darsena, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del multimateriale e della carta all'interno dell'area. Gli Utenti della Darsena, per l'eventuale conferimento di batterie, olio esausto, filtri dell'olio e ogni altro rifiuto speciale, dovranno avvalersi dell'isola ecologica esistente nell'area portuale.
3. E' fatto obbligo agli Utenti di collocare i rifiuti prodotti sulle unità da diporto presso gli appositi contenitori.
4. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti o residui di lavorazioni.
5. E'fatto obbligo agli artigiani in genere, autorizzati allo svolgimento di manutenzioni sulle imbarcazioni/natanti, di smaltire i rifiuti speciali nei modi previsti dalla legge.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E DEI SERVIZI

Art. 38 - Obiettivi di gestione ambientale

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001) e di gestione della qualità (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001) volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

NORME FINALI

Art. 39 - Ipotesi di decadenza

1. L'Utente decade dall'assegnazione dell'ormeggio nell'ipotesi in cui:
a) l'unità da diporto non risulti in regola per la navigazione o priva della documentazione obbligatoria o delle dotazioni di sicurezza previste;
b) sia omesso il pagamento della tariffa per l'assegnazione del posto barca, secondo le norme dettate dall'art. 17 del presente Regolamento;
c) sia omesso o insufficiente il pagamento del premio assicurativo per la responsabilità civile e per rischio contro gli incendi;

Art. 40 - Infrazioni al Regolamento - Sanzioni

1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno subito comunicate alla Direzione per i provvedimenti di competenza; in caso di infrazione anche a norme di legge (amministrative, ambientali ecc....) ne darà opportuna segnalazione agli Enti/Autorità competenti.
2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, l'Amministrazione Comunale o il Gestore potranno attivare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento e l'eventuale allontanamento — sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.
3. L'occupazione di un posto barca all'interno della Darsena da parte di un soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniara da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso questo termine il Comune provvederà immediatamente alla rimozione forzata dell'imbarcazione/natante, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato, con totale spesa - compreso l'alaggio, il deposito e le operazioni del caso – a totale carico del trasgressore.
4. In ogni caso di decadenza o annullamento dell'assegnazione dell'ormeggio, l'Utente è obbligato, entro il termine massimo di **quindici giorni dalla comunicazione** dell'intervenuta causa di decadenza o annullamento, a rimuovere l'unità da diporto; ove non vi provveda, la Direzione ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato, con totale spesa - compreso l'alaggio, il deposito e le operazioni del caso – a totale carico del trasgressore.
5, L'Amministrazione comunale o il Gestore, per esigente di pubblico interesse, si riserva in ogni caso la possibilità di revocare qualsiasi assegnazione di ormeggio, previa restituzione di quanto già eventualmente corrisposto dall'Utente per la parte dell'anno non goduta; quest'ultimo, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l'ormeggio entro e **non oltre i successivi quindici giorni** dalla comunicazione del Comune o del Gestore.

6. Le competenze e la decisione sulla risoluzione di controversie sul presente Regolamento spettano a:
 a) Giurisdizione Amministrativa (T.A.R. / Consiglio di Stato): **giudice amministrativo per le controversie relative all'esercizio di poteri autoritativi** (rientra in questa casistica l'impugnazione del Regolamento Comunale stesso);
 b) Giurisdizione Ordinaria (Tribunale / Giudice di Pace): **giudice civile per i rapporti meramente privati e patrimoniali** (es: le liti su canoni, penali contrattuali, presunti danni all'imbarcazione, custodia e le controversie contrattuali dirette tra l'utente e il Gestore o il Comune).
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme e le legge vigenti in materia.

Art. 41 – Privacy e Trattamento dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., i dati personali raccolti dal Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità connesse all'applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

 Il Titolare del trattamento è il Comune Comune di Castiglione della Pescaia con sede in Strada Prov.le n. 3 del Padule km 19,00 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it.

 Responsabile del trattamento è il Gestore al quale il servizio è affidato.

 I dati sono trattati esclusivamente dal personale autorizzato, mediante procedure manuali, informatiche o telematiche, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito l'Ente.

 I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati unicamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero qualora ciò sia necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente.

 I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti, conformemente alle norme sulla conservazione degli atti amministrativi.

 Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento) rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), i cui contatti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune Comune di Castiglione della Pescaia.